Bonus imprese energia e gas I trimestre 2023. Comunicazione di cessione dal 5 aprile al 18 dicembre

Approvato il modello per la comunicazione della cessione dei Tax credit gas e energia relativi al primo trimestre 2023.
Il provvedimento di approvazione del nuovo modello stabilisce, inoltre, che la cessione dei bonus relativi al 1° trimestre 2023, deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate dal 5 aprile al 18 dicembre 2023. Mentre, la cessione dei bonus a favore delle imprese agricole e della pesca, che hanno acquistato carburante nel terzo trimestre 2022, deve essere comunicata entro il 21 giugno 2023.

Bonus energia per le spese di dicembre 2022. Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni per la cessione e alla tracciabilità dei crediti

I Bonus energetici previsti per le spese sostenute in relazione all'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e secondo trimestre 2022 sono stati estesi dal D.L.

“Aiuti-quater”. Con un provvedimento del 26 gennaio 2023 approvate le regole attuative per la loro cessione e tracciabilità.

Le novità al modello di dichiarazione annuale IVA 2023 (anno d’imposta 2022)

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 gennaio 2023, prot. n. 11378/2023, approvati i nuovi modelli IVA 2023, con le relative istruzioni.

Il modello di dichiarazione annuale IVA/2023 deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione IVA (anno d’imposta 2022). Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali.

Il modello va presentato – esclusivamente per via telematica – tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2023. Ai sensi degli artt. 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

Approvati i nuovi modelli IVA 2023 con le relative istruzioni

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 13 gennaio 2023, prot. n. 11378/2023, approvati i nuovi modelli IVA 2023, con le relative istruzioni. Tra le novità presenti nella versione approvata, al quadro VO viene introdotta la possibilità per le imprese enoturistiche di revocare la scelta espressa in precedenza di essere soggette alla detrazione dell'IVA e alla determinazione del reddito nei modi ordinari. In particolare, nella sezione 3, rigo VO35 riservato alle imprese agricole esercenti anche l'attività enoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell'opzione per l'applicazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari.

Bonus energetici I e II trimestre 2022. Dal 2023 stop alle compensazioni | La fruizione dei bonus deve avvenire entro il 31 dicembre 2022

Con la risoluzione n. 81 del 30 dicembre 2022, l'Agenzia delle entrate rende noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i

codici tributo relativi ai crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante primo e nel secondo trimestre 2022 non sono più utilizzabili e che l’operatività dei suddetti codici è limitata alla modalità di utilizzo “a debito”, per i casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione.

Al riguardo, la disciplina di riferimento dei crediti d’imposta riportati nella tabella contenuta nella citata risoluzione ha previsto che gli stessi sono utilizzabili in compensazione entro il 31 dicembre 2022.

In pratica, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i codici tributo 6960, 6961, 6966, 6962, 6963, 6964, 6965, 6967, 7720, 7721, 7722, 7723, 7724, 7725, 7726 e 7727 non saranno più utilizzabili in compensazione.

Crediti d’imposta “Caro energia”. La procedura per l’invio telematico delle comunicazioni delle cessioni aggiornata ai decreti-legge “Aiuti-Ter” e “Quater” | Le

nuove scadenze per l’utilizzo

Nuove disposizioni, tra le più recenti i decreti-legge “Aiuti-Ter” e “Quater”, hanno riconoscono alle imprese ulteriori crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.

Si tratta, in particolare dei seguenti crediti:
a) credito d’imposta a favore delle imprese “energivore” (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022, pari al 40% delle spese sostenute;
b) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 144 del 2022, pari al 40% delle spese sostenute;
c) credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 144 del 2022, pari al 30% delle spese sostenute;
d) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 144 del 2022, pari al 40% delle spese sostenute;
e) credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022), di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 144 del 2022, pari al 20% delle spese sostenute.
I citata crediti d’imposta di cui alle precedenti lettere da a) a d) sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 30 giugno 2023; il credito d’imposta di cui alla lettera e) è utilizzabile entro il 31 marzo 2023.

Decreto Aiuti-bis convertito in legge. Le novità più rilevanti

Nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022 è stata pubblicata la Legge 21 settembre 2022, n. 142, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali».

Per effetto delle modifiche introdotte dalla citata legge di conversione, il decreto-legge cd. Aiuti-bis, originariamente composto da 44 articoli, risulta incrementato, a 72 articoli.

Il decreto-legge ha per oggetto l'adozione di misure urgenti per il contenimento del costo dell'energia e dei carburanti, per il contrasto dell'emergenza idrica e degli effetti economici della grave crisi internazionale, anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive, nonché di misure urgenti in materia di politiche sociali e industriali, salute, istruzione e accoglienza, nonché a favore delle regioni e degli enti locali. Sono poi presenti, tuttavia, ulteriori disposizioni in materia di eventi sismici (articolo 17 e 31-bis), trasmissioni televisive (articolo 28), Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 (articolo 34, commi 3 e 4), edilizia penitenziaria (articolo 40), Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (articolo 22-bis), stabilizzazione del personale delle amministrazioni pubbliche (articolo 35-bis), circoli della Marina militare (articolo 37-bis), internazionalizzazione del contact center dell'INPS (articolo 42-bis)

Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale il decreto-legge Ucraina bis e il decreto Mef per la riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e ai GPL usati come carburanti

Il Decreto Ucraina bis. Il provvedimento urgente contiene anche la tassa sugli extraprofitti delle società energetiche e il rafforzamento dei poteri del Golden power

Il decreto Mef per il taglio temporaneo delle aliquote di accisa delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e ai GPL usati come carburanti